

**Spettabili**  
**Ministero della Salute**  
**Ministero dell'Economia e delle Finanze**  
**Regioni Calabria, Basilicata, Veneto, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano**  
**tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore***  
**nonché p.c.**  
**le altre Regioni evocate in giudizio**

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE  
PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE (COME  
DISPOSTO DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE IIIQUATER  
DEL T.A.R. LAZIO - ROMA IN DATA 8 GIUGNO 2023 N. 2889) NELL'AMBITO DEL  
RICORSO (CON MOTIVI AGGIUNTI) NRG 13351/2022 PENDENTE INNANZI AL  
T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE III QUATER

\* \* \*

La Cook Italia s.r.l. (C.F. 07123400157), con sede in 20834 Nova Milanese MB, Via Galileo Galilei, 32, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Signora Renata Tagliabue (C.F. TGL RNT 56L47 F944H), rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Maria Beatrice Zammit, Maria Dominique Feola e Mariapaola Locco;

**Premesso**

- che con ricorso giurisdizionale notificato il 10 novembre 2022, e depositato il successivo 11 novembre 2022, ha impugnato il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GURI il 15 settembre 2022, avente per oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”, nonché tutti gli atti e provvedimenti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, tra cui il Decreto del Ministro della Salute emanato il 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI il 26 ottobre 2022, avente per oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” e le intese ad esso propedeutiche;
- che, successivamente, ha proposto ulteriori ricorsi per motivi aggiunti avverso i provvedimenti

regionali e provinciali aventi per oggetto le richieste di pagamento delle somme pretese a titolo di payback, e precisamente:

- 1) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Calabria** presentato il 26/09/2023, ha chiesto l'annullamento del DECRETO N. 155 del 14/06/2023 del Commissario ad Acta (per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese nominato con Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 04.11.2021) della Regione Calabria avente ad oggetto *“Approvazione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”* e del relativo allegato denominato **“PROSPETTO DI RIPARTO PAYBACK DM ANNO 2018 REGIONE CALABRIA”**, in cui sono riportate le somme asseritamente dovute dalla ricorrente alla Regione a titolo di ripiano per l’anno 2018 per una somma di Euro 20.459,10 (*ventimilaquattrocentocinquantanove/10*), da versare entro il 30 giugno 2023 (termine successivamente prorogato *ex lege* al 30 ottobre 2023); nonché l'annullamento di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;
- 2) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Provincia Autonoma di Bolzano** presentato il 26/09/2023, ha chiesto l'annullamento del Decreto del Direttore di Dipartimento Ufficio Governo Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano nr. 10686/2023 del 15 giugno 2023 avente ad oggetto *“Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”* e recante, all’Allegato 1, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ai fini del ripiano del payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, **per una somma complessiva pari ad Euro 495.428,02** (*quattrocentonovantacinquemilaquattrocentoventotto/02*) da versare alla Provincia Autonoma di Bolzano entro il 30 giugno 2023 (termine successivamente prorogato *ex lege* al 30 ottobre 2023); nonché l'annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;
- 3). Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Basilicata** presentato il 01/10/2023, ha chiesto l'annullamento della Deliberazione n. 202300444, adottata dalla Regione Basilicata nella seduta del 28 luglio 2023, avente ad oggetto *“DGR 207/2023-Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023,n.34,convertito in L.56/2023”*.Approvazione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del

D.L. 78/2015” (**Doc. 2**) e degli allegati ad essa acclusi in cui sono riportate le somme asseritamente dovute dalla ricorrente alla Regione a titolo di ripiano per gli anni 2015, 2017 e 2018 per una somma di Euro 57.682,85 (*cinquantasettemilaseicentottantadue/85*), da versare entro il 31 luglio 2023 (termine successivamente prorogato *ex lege* al 30 ottobre 2023); nonché l'annullamento di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

4) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Veneto** presentato il 01/10/2023, ha chiesto l'annullamento del Decreto della Regione Veneto – Giunta Regionale - Area Sanità e Sociale n. 101 del 20 luglio 2023, comunicato via pec il successivo 25 luglio 2023, avente ad oggetto: *“Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d’atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR”* e recante, all’Allegato A ad esso accluso, i nuovi importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 2.181.324,96 (*duemilionicentottantunomilatrecentoventiquattro/96*); nonché l'annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

5) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Siciliana** presentato il 01/10/2023, ha chiesto l'annullamento del Decreto dell’Assessore della Salute della **Regione Siciliana** n. 741 del 21 luglio 2023, avente per oggetto *“Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* e degli Allegati A, B, C et D ad esso acclusi, dai quali risultano, *“alla luce dei nuovi dati certificati dalle rispettive Aziende Sanitarie del SSR”*, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente alla Regione ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di Euro 163.081,99 (*centosessantatremilazeroottantuno/99*); nonché l'annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

**premesso altresì**

- Che, con ordinanza presidenziale 8 giugno 2023 n. 2889, il TAR Lazio – Sezione III quater ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso relativo ai ricorsi di cui

trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

- Che, contestualmente, il Presidente del TAR ha precisato che *“la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”*;
- Che, per quanto concerne le modalità di pubblicazione, il TAR ha disposto che *“la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:*
  - 1) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*
  - 2) il nome di parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimare;*
  - 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;*
  - 4) l’indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;*
  - 5) l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
  - *le Amministrazioni resistenti hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale*
  - *previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
  - *le Amministrazioni resistenti:*
    - 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;*
    - 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un’apposita sezione denominata "atti di notifica";*
    - 3) dovranno, inoltre, curare che sull’home page del relativo sito web venga inserito un*

*collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);"*

**Tutto ciò premesso,**

la scrivente Cook Italia s.r.l., come sopra rappresentata e difesa, in esecuzione dell'ordinanza presidenziale di cui in premessa

**chiede**

che le Autorità indicate in epigrafe, ciascuna per la parte di propria competenza:

(i) provvedano a pubblicare sul proprio sito web l'avviso relativo al ricorso e ai motivi aggiunti sopra indicati (di cui si allega copia nativa digitale), seguendo le modalità e istruzioni precisate dall'ordinanza medesima e sopra riportate;

(ii) rilascino all'odierna esponente attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, si allegano alla presente istanza il ricorso introduttivo e i (5) motivi aggiunti citati in premessa, nonché l'ordinanza del Presidente della Sezione III quater in data 8 giugno 2023 n. 2889.

Milano- Roma, 5 ottobre 2023

Avv. M. Beatrice Zammit

Avv. Mariapaola Locco

Avv. M. Dominique Feola